

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA, SECONDO IL D.LGS 117/2017 E
SUCCESSIVE MODIFICHE

L'anno 2024, il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 19,00, presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito, sede operativa dell'Associazione, si è riunita, debitamente convocata, l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Filarmonica Santa Cecilia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

-Aggiornamento dello Statuto dell'Associazione, secondo il D.L.sl 117/2017 e successive modifiche;

-Varie ed eventuali.

Sono presenti i Soci:

ABBINANTE Giuseppe - ACCURSO TAGANO Francesco - CANNATA Alfonso - CARACCILO Maria
Concetta - INFANTINO Caterina - INFURNA Concetta - LAURICELLA Settimio - LUPARELLO Stefano
- MONTANA LAMPO Giuseppe - MONTANA LAMPO Rosa - PAGNOTTA Gabriella - PALUMBO Anna Maria
- PASSALACQUA Lea - PATTI Carmela - PINNISI Salvatore - PROVENZANI Antonio - TERRANOVA
Renato - TROVATO Giovanni - VELLA Daniele - VELLA GALIFI Antonio.

Sono altresì da considerare presenti in quanto rappresentati con delega i Soci:

ANALFINO Michele, socio delegato TERRANOVA Renato - CASTELLI Antonio, socio delegato
ACCURSO TAGANO Francesco - CUCCHIARA Domenica Erika, socia delegata PATTI Carmela - DALLI
CARDILLO Giuseppe, socia delegata MONTANA LAMPO Rosa - SCIBETTA Maria Rosa socia delegata
PALUMBO Anna Maria.

Ai sensi dell'Art. 5 del vigente Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea, il Signor Montana Lampo Giuseppe, Presidente dell'Associazione. Su designazione degli intervenuti, assume le funzioni di Segretario il Signor Terranova Renato.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che è presente la totalità dei Soci dell'Associazione aventi diritto di voto, nonchè tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che la nostra Associazione, costituita in data 7 settembre 1994, con atto pubblico registrato a Canicattì il 27 settembre 1994, già proveniente dalla Società Cooperativa arl Gruppo Filarmonico Santa Cecilia, costituita in data 6 gennaio 1982, con atto pubblico registrato al Tribunale di Agrigento il 26 gennaio 1982, debba procedere ad approvare gli aggiornamenti previsti dal D. Lgs 117/2017 e successive modifiche, riguardante le normative vigenti che regolano gli Enti del Terzo Settore.

Successivamente dà lettura dei 27 articoli compresi nella proposta dello Statuto dell'Associazione, articolo per articolo.

Al termine della lettura dei 27 articoli, viene posto in votazione il nuovo testo dello Statuto proposto nella sua integrità.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti, delibera con votazione palese di abrogare l'attuale Statuto sociale e di adottare, in sua sostituzione, il nuovo testo di Statuto proposto che, approvato articolo per articolo e nel suo complesso, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea, inoltre, all'unanimità dei voti, delibera di incaricare il Presidente a provvedere alla registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto, ad effettuarne il deposito attraverso il portale RUNTS (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e a compiere eventuali ulteriori adempimenti, se richiesti dagli Enti competenti.

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare, il Presidente, alle ore 20,00 dichiara sciolta la riunione, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Terranova Renato

IL PRESIDENTE

Montana Lampo Giuseppe

Registrato

ad Agrigento

al N.

Serie 3

il 0 + -

versate € 1.500

Il funzionario (*)

Handel. D. 601.

(*) Firma su Gianfranco Anico

Gianfranco

© 2004 Blackwell Publishing Ltd



STATUTO

TITOLO I-L'ASSOCIAZIONE

ART.1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, con gli auspici del Presidente della Repubblica, l'Associazione Filarmonica Santa Cecilia ETS, con sede legale in Agrigento, via Garibaldi n. 62. La stessa potrà variare l'indirizzo della sede mediante semplice delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, adeguato alle indicazioni del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.) e si ispira ai principi della Legge N.383/2000 e seguenti.

Detta Associazione conduce attività di promozione sociale nei settori culturale ed artistico, ha durata illimitata, è apolitica, ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale.

ART.2) FINALITA'

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di impegno sociale, di partecipazione, solidarietà e pluralismo, con finalità di natura sociale, civile, culturale e di ricerca spirituale ed etica.

Il Sodalizio si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

L'Associazione pone tra i suoi obiettivi primari:

- La promozione della cultura e dell'arte, favorendone la libera espressione, in conformità all'art. 33 della Costituzione Italiana e della legislazione vigente.
- La realizzazione in forma stabile di attività culturali, artistiche e musicali, volte a favorirne la più ampia diffusione, con particolare riguardo alle nuove generazioni e alle categorie meno servite.
- La valorizzazione e promozione del patrimonio culturale della musica e del canto in tutte le sue espressioni.
- Lo studio, la ricerca e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di interesse nazionale ed internazionale, e delle fonti musicali siciliane nelle diverse tradizioni ed esperienze.
- La cura e la preparazione artistica delle persone che dimostrino attitudine alla musica e al canto.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Provincia di Agrigento
Ufficio delle Entrate - Direzione Provinciale
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Per il conseguimento delle finalità sopra enunciate ed in conformità ad esse, l'Associazione intende:

- Aderire, realizzare e/o promuovere manifestazioni culturali e musicali, concertistiche, concorsi, rassegne, festival, convegni, conferenze, seminari, master class, premi, attività didattiche e formative, lezioni concerto, scambi culturali e altre manifestazioni artistiche e musicali a carattere locale, nazionale ed internazionale.

- Promuovere in Italia e all'estero la musica italiana ed europea, in tutti i suoi generi e manifestazioni, anche attraverso la partecipazione ad eventi culturali internazionali, o mediante iniziative di coproduzione e di scambio di esperienze e di ospitalità con organismi nazionali ed esteri.

- Divulgare in ambito nazionale ed internazionale il repertorio musicale siciliano nelle diverse tradizioni, compreso il genere etno-musicale e popolare, opere meno note del passato e opere prime di compositori siciliani.

- Favorire il radicamento della cultura musicale nel territorio regionale, attraverso iniziative e programmi stabili di attività concertistiche sia di produzione che di ospitalità, e di altre attività artistiche connesse, in raccordo anche con i programmi promozionali regionali, nazionali e comunitari.

- Istituire e gestire complessi e formazioni corali e strumentali di elevato livello qualitativo, le cui attività si informano ai principi e ai dettami del presente Statuto.

- Incentivare lo studio e la promozione del canto corale e polifonico, nelle sue più svariate accezioni, dal gregoriano alla musica rinascimentale, barocca, romantica e contemporanea, compresa la sperimentazione di nuovi linguaggi musicali, espressioni del canto popolare e tradizioni etniche internazionali e locali.

- Organizzare corsi di formazione e di qualificazione, con particolare riferimento alle pratiche d'insieme corali e strumentali, di cantanti, strumentisti e di altre figure professionali comunque connesse con l'attività produttiva e distributiva dell'Associazione, in raccordo anche con i programmi promozionali regionali, statali e comunitari.

- Sviluppare rapporti di collaborazione con altre istituzioni sociali, culturali e musicali, italiane ed estere, su basi di reciprocità.

- Curare la registrazione di opere musicali, nonché la stampa e la diffusione di pubblicazioni inerenti la materia musicale.

- Coordinare e indirizzare l'attività di altri gruppi musicali associati nel rispetto, tuttavia, dell'autonomia e delle caratteristiche di ognuno di essi.

Provincia di Agrigento
Sottoscrivere rapporti di collaborazione, stipulare convenzioni, contratti, con Commissioni comunitarie, Ministeri, Regioni, le Province e i Comuni siciliani, enti, istituzioni musicali, teatrali e culturali, fondazioni, scuole, accademie, università, soggetti privati, organizzazioni religiose e organismi nazionali ed internazionali, finalizzati alla realizzazione di iniziative e progetti artistici previsti dal presente Statuto.

- Gestire impianti ed aree d'interesse pubblico per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative artistiche, nell'ottica anche di promuovere il turismo culturale nel territorio regionale.

- Promuovere progetti e attività di ricerca e studio in Italia e all'estero per creare occasioni di scambi culturali ed artistici.

- Sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi solidaristici o di altra natura, la cui partecipazione costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori morali, sociali e culturali ispiratori dell'attività dell'Associazione.

- Esercitare in via meramente marginale e senza fine di lucro, attività di natura commerciale esclusivamente a titolo di autofinanziamento, osservando, in tal caso, le normative amministrative e fiscali vigenti.

- L'Associazione, infine, può compiere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie, nel rispetto del vincolo di bilancio e nei limiti consentiti dalla legge.

- L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

TITOLO II-PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.3) RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di promozione sociale e culturale.

L'Associazione può ricevere donazioni lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto.

L'Associazione si obbliga a conservare, per almeno tre anni, la documentazione con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle seguenti risorse economiche:

- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Erogazioni liberali degli associati e di terzi se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alla promozione ed allo sviluppo delle attività istituzionali dell'Associazione.

L'attività dei Soci è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione, in casi di necessità, potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ART.4) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea dei Soci. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i quindici (15) giorni precedenti l'assemblea, perché possa essere consultato da ogni associato.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

TITOLO III- I SOCI

ART. 5) CATEGORIE DI SOCI

Sono considerati soci dell'Associazione: i Soci fondatori, i Soci ordinari, i Soci onorari e il Presidente ad honorem.

Sono Soci fondatori le persone fisiche che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione

Sono Soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione dopo la sua costituzione

Sono Soci onorari le personalità benemerite e i rappresentanti di Enti, Associazioni ed istituzioni pubbliche e private, ammessi a fare parte dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo. Essi godono dei benefici riservati ai soci fondatori ed ordinari, con diritto di voto consultivo.

E' Presidente d'Onore la personalità descritta all'art. 17 del presente Statuto.

Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni, gli Enti, le Associazioni e le Istituzioni pubbliche e private che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli.

ART.6) PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Chiunque desideri essere ammesso come Socio deve presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, con la quale dichiara di volere condividere lo spirito e le finalità dell'Associazione e di volere accettare ed osservare tutte le regole previste dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART.7) DIRITTI DEL SOCIO

La qualifica di Socio dà titolo a esercitare tutte le facoltà e i diritti conferiti dal presente Statuto e dalla legge.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

In caso di persona non fisica, il Socio esercita tutti i diritti e facoltà tramite il suo legale rappresentante o mandatario.

Ogni associato può prendere visione dei libri sociali facendone richiesta scritta alla Segreteria.

ART.8) OBBLIGHI DEL SOCIO

L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'Associazione.

La qualifica di Socio obbliga a rispettare interamente il presente Statuto, il Regolamento interno, e tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Ogni Socio apporta il proprio contributo personale, volontario e a titolo gratuito per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione in ragione della disponibilità e delle capacità personali. Ogni Socio è altresì tenuto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, al pagamento della quota associativa annuale e dell'eventuale contributo associativo speciale.

ART.9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per:

- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota sociale;

- Esclusione in caso di:

- a) Impossibilità di concorrere alle finalità dell'Associazione;

- b) Grave violazione delle regole del presente Statuto, del Regolamento interno, delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo;

- c) Conduzione di attività contrarie agli interessi dell'Associazione. Comportamento lesivo nei confronti dell'attività o dell'immagine dell'Associazione, comunque nocivo per la stabilità e l'identità dell'Associazione e del Corpo dell'Associazione. I Soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere il rimborso dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ART.10) PROCEDURA DI ESCLUSIONE DEL SOCIO

Appena venuto a conoscenza di un motivo di esclusione ai sensi del precedente articolo, il Presidente dell'Associazione formula in modo preciso e chiaro l'addebito. Invita poi l'associato a conformarsi alle regole non osservate. Nel caso in cui il Socio non adempia l'invito nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del Socio in questione con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo invia al Socio escluso copia della delibera di esclusione che lo riguarda tramite raccomandata A/R.

Il Socio può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L'esclusione va annotata nel libro dei soci.

TITOLO IV-ORGANI SOCIALI

ART.11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Direttivo;
- c) Il Presidente d'Onore;
- d) Il Presidente;
- e) Il Direttore Artistico;
- f) Il Direttore Musicale;
- g) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) Il Collegio dei Probiviri.

ART.12) PRESCRIZIONI

Tutte le cariche sociali sono elettive ed esercitate a titolo gratuito. E' ammesso soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle funzioni, dietro presentazione di idonea documentazione.

ART.13) LEALE COLLABORAZIONE

Tutti gli Organi dell'Associazione collaborano tra loro in modo leale e corretto per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART.14) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composto dai Soci fondatori e dai Soci ordinari.

L'Assemblea è costituita dalle persone fisiche associate in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritte nel libro dei Soci da almeno tre mesi, prima della data della convocazione dell'Assemblea.

Ciascun Socio ha facoltà di discussione e gode del diritto di voto.

Ogni membro dell'Assemblea può esprimere un solo voto. È prevista la partecipazione a mezzo delega scritta e ciascun Socio può ricevere non più di tre deleghe.

Il Presidente d'Onore e i Soci Onorari che aderiscono all'Associazione nei modi stabiliti dal presente Statuto, partecipano alle Assemblee, con diritto di voto consultivo.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal vice Presidente. La convocazione delle Assemblee, da effettuarsi mediante avviso scritto, dovrà pervenire almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta.

L'Assemblea è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli

associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono adottate a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, in prima convocazione. In seconda convocazione, il giorno seguente a quello della prima, le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei presenti. In caso di parità di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio che avverrà per chiamata nominale.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci aventi diritto di voto, in prima convocazione. In seconda convocazione, il giorno seguente alla prima, verranno adottate con il voto favorevole di due terzi (2/3) dei Soci presenti.

Il voto è di regola palese, salvo che si debbano esprimere preferenze nominali o che il Presidente dell'Associazione ritenga opportuno procedere a voto segreto. Ove necessario, l'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica mediante videoconferenza.

Art.15) COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, in via ordinaria, ha il compito di:

- Determinare l'indirizzo generale dell'Associazione ed approvare le linee programmatiche annuali delle attività sociali;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- Eleggere il Presidente dell'Associazione e i componenti del Consiglio Direttivo, e chiedere, per gravi motivi, la revoca e le dimissioni degli stessi;
- Eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, il Direttore Artistico, il Direttore Musicale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri, e chiedere, per gravi motivi, la revoca o la dimissione degli stessi;
- Eleggere per acclamazione il Presidente d'Onore dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
- Conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, onorificenze e riconoscimenti ai Soci ed a personalità benemerite.

Essa, se convocata in via straordinaria, ha il compito di:

- Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le modifiche del presente Statuto;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

ART.16) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che viene eletto per un triennio dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo potranno essere riconfermati allo scadere del loro mandato.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da tre (3) o cinque (5) Consiglieri, scelti tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato, quando necessario, dal Presidente; Le votazioni avvengono a maggioranza semplice e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Elaborare i bilanci consuntivi e preventivi prima della conclusione dell'anno finanziario e sottoporli per l'approvazione all'Assemblea dei Soci;
- Programmare l'attività amministrativa dell'Associazione nel corso dell'intero anno, nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- Eleggere il vice Presidente in seno allo stesso Consiglio di Amministrazione;
- Nominare il Segretario dell'Associazione;
- Curare la tenuta dei libri dell'Associazione;
- Proporre all'Assemblea dei Soci la nomina del Presidente d'Onore, del Direttore Artistico, del Direttore Musicale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, che possono essere esterni all'Associazione.
- Nominare, in casi di particolare rilevanza, figure eminenti esterne che partecipino fattivamente alla realizzazione di iniziative ed attività culturali ed artistiche dell'Associazione;
- Formulare, approvare ed aggiornare il Regolamento interno per il funzionamento del Coro dell'Associazione;
- Deliberare l'ammissione di nuovi soci e l'espulsione dei soci inadempienti.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, a ciascuno subentra il primo dei non eletti.

Se viene meno la maggioranza dei membri, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci perché provveda alla rielezione dei mancanti.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART.17) PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il Consiglio Direttivo garantisce la corretta tenuta dei libri dell'Associazione, consentendo la pubblicità e la trasparenza, anche con mezzi informatici, di tutte le delibere e degli atti adottati. Tutti i documenti sono conservati presso la sede legale dell'Associazione e vengono messi a disposizione degli associati a loro semplice richiesta.

ART.18) IL PRESIDENTE D'ONORE

Il Presidente d'Onore viene eletto a tempo indeterminato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tra le personalità di grande levatura che vantano eccezionali meriti culturali ed artistici e che potrebbero contribuire, in maniera sostanziale, a dare lustro e prestigio all'Associazione.

Il Presidente d'Onore, per i suoi apporti di idee e di orientamenti, costituisce la guida culturale e morale dell'Associazione.

Il Presidente d'Onore, non esercitando funzioni specifiche all'interno dell'Associazione, può rivestire altra carica sociale di natura affine al suo profilo professionale.

ART.19) IL PRESIDENTE

Il Presidente, individuato tra gli associati, viene eletto per un triennio dall'Assemblea dei Soci e potrà essere riconfermato allo scadere del suo mandato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Sottoscrive contratti e tutti i documenti ufficiali a nome dell'Associazione. Garantisce l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Riscuote e apre C/C. Autorizza le spese di gestione e tutti i pagamenti, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

Presiede al buon andamento dell'Amministrazione. E' responsabile e garante della corretta collaborazione tra loro di tutti gli Organi dell'Associazione.

Determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia e funzionalità della gestione ordinaria dell'Associazione.

Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione comunque riguardanti la vita e l'attività dell'Associazione. Compie gli atti di straordinaria amministrazione mediante assenso dell'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal vice Presidente.

Maturati tre mesi di sua assenza o impedimento, l'Assemblea dei Soci, previa convocazione del vice Presidente, provvederà alla sostituzione del Presidente, mediante nuove elezioni.

Il Presidente, se necessario, può delegare a uno o più componenti del Consiglio Direttivo parte delle sue funzioni.

ART.20) IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico viene nominato per un triennio dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, e potrà essere riconfermato allo scadere del suo mandato. Lo stesso potrà essere esterno

Il Direttore artistico viene individuato tra le personalità dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel settore dell'organizzazione musicale.

Partecipa con diritto di intervento alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, quando questi sono chiamati a discutere e deliberare su tematiche di sua competenza.

Il Direttore Artistico, in accordo con il Consiglio Direttivo, nomina un vice Direttore che lo sostituirà nelle attività artistiche ordinarie dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento.

Il Direttore Musicale viene nominato per un triennio dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, e potrà essere riconfermato allo scadere del suo mandato. Lo stesso potrà essere esterno all'Associazione.

Il Direttore Musicale è responsabile della direzione, della didattica e della qualità artistica del Coro dell'Associazione.

Cura e disciplina l'ammissione di nuovi coristi secondo le disposizioni previste nell'apposito Regolamento interno dell'Associazione.

Il Direttore Musicale, rimanendo "super partes", non partecipa alle votazioni.

Il Direttore Musicale, in accordo con il Consiglio Direttivo, nomina un vice Direttore che lo sostituirà nelle attività ordinarie del Coro, in caso di sua assenza o impedimento.

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, potrà eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione, composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti che dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Pag. 11 di 13

diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART.23) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, potrà eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre (3) unità, che dura in carica tre anni. I membri del Collegio dei Probiviri potranno essere riconfermati allo scadere del loro mandato. Al Collegio sono demandati, secondo modalità da stabilirsi, i compiti di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi. Esso si adopererà per la ricomposizione delle controversie e valuterà la sussistenza dei presupposti per l'inoltro agli interessati dei provvedimenti sanzionatori. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore.

TITOLO V-NORME FINALI

ART. 24) MODIFICA DELLO STATUTO

La modifica dello Statuto dell'Associazione viene deliberata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci aventi diritto di voto, in prima convocazione. In seconda convocazione, il giorno seguente alla prima, verrà deliberata con il voto favorevole di due terzi (2/3) dei Soci presenti.

ART.25) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene adottato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci aventi diritto di voto, in prima convocazione. In seconda convocazione, il giorno seguente alla prima, verrà adottato con il voto favorevole di due terzi (2/3) dei Soci presenti.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

 ART.26) FORO COMPETENTE.

Per tutto quanto non previsto del presente Statuto si applica il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte. In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Tribunale di Agrigento.

ART.27) NORME INTEGRATIVE

Per quanto altro non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.